Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 28 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 28 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 168ª estrazione del 15 giugno 1943-XXI.

(2239)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 147ª estrazione del 16 giugno 1943-XXI.

(2240)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 520.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2136;
Veduto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza, completato dal 16 ottobre 1937-XV con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume dalla stessa data la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 80. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili, indicati nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo di lire 113.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Al Comune incombe pure l'onere di fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti d l Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Milano;

c) di un rappresentante del comune di Monza;

d) del Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dall'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837, e 19 novembre 1936, numero 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglia di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, alla promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale delle tasse d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-1938 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quelle che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quanto occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato, per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 2083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monza.

Numero dei corsi dell'istituto:

Due corsi inferiori completi e tre classi collaterali (1ª, 2ª e 3ª).

Un corso superiore della sezione commerciale.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento.

N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7, grado).

N. 14 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	11	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Matematica	—	—	1	—
5. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore nelle classi dei due corsi e nella terza classe collaterale.
6. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi e la prima classe collaterale.
7. Disegno	—	—	1	—
8. Lingua straniera	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi.
9. Lingua straniera (francese)	—	—	1	—

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo o grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Stenografia	—	—	1	—
11. Religione	—	—	1	—
Corso superiore. Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.				
12. Lettere italiane e storia	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
13. Matematica e fisica	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. Scienze naturali, geografia generale ed economica.	1	Id.	—	Le classi del corso superiore, quelle dei due corsi inferiori e la terza classe inferiore collaterale.
15. Chimica e merceologia	—	—	1	—
16. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	1	Id.	—	Le classi del corso.
18. Prima lingua straniera (francese).	—	—	1	—
19. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
20. Calligrafia	—	—	1	—
21. Religione	—	—	1	—
22. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	—
23. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	—
24. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 gennaio 1943-XXI, n. 521.

Riconoscimento giuridico e autonomia del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2128;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena, completato dal 16 ottobre 1937-XV, con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume, dalla stessa data, la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 78. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo di lire 113.500 e dell'importo della quota di caroviveri, a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Forlì;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrono, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministero per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, numero 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1931, numero 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, o la promo-

zione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto o di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cesena.

Numero dei corsi:

Due corsi inferiori completi. — Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°)

Un corso superiore della sezione commerciale. — N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7°). N. 11 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	8	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi.
6. Lingua straniera (inglese)	1	—	—	Le classi dei due corsi.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore. Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo.				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. Matematica e fisica	1	Id.	—	Le classi del corso.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso superiore e la terza e quarta classe dei due corsi inferiori.
12. Chimica e merceologia	—	—	1	—
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti; esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	1	—	—	Le classi del corso.
15. Prima lingua straniera (inglese)	—	—	1	—
16. Seconda lingua straniera (francese).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Calligrafia	—	—	1	—
18. Religione	—	—	1	—
19. Stenografia (facoltativa) . . .	—	—	—	—
20. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	—	—
21. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 522.

Applicazione degli assegni familiari nei territori aggregati alla provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia;

Ritenuta la opportunità di stabilire per i territori aggregati alla provincia di Fiume norme integrative al Regio decreto precitato e di disciplinare per gli stessi territori la data della sua entrata in vigore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nei territori aggregati alla provincia di Fiume con effetto dal 1° agosto 1941-XIX.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle norme per gli assegni familiari alle varie categorie, ogni datore di lavoro sarà attribuito a una delle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278;

L'attribuzione sarà fatta dalla sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale avendo riguardo all'attività svolta dall'azienda e all'inquadramento sindacale nel Regno delle aziende che svolgono la stessa attività o attività analoghe.

Contro i provvedimenti in materia della sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 3.

Per il settore del commercio e per il settore delle professioni ed arti si osservano, quanto alle denuncie di occupazione e al versamento dei contributi, le modalità stabilite dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro per le corporazioni 2 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1939-XVII, n. 236.

Art. 4.

I datori di lavoro effettueranno il pagamento dei contributi o delle somme rappresentanti il conguaglio, mediante versamento diretto agli uffici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o mediante versamento a quegli altri enti che saranno indicati dallo stesso Istituto.

Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1941-XIX, sono estese ai territori annessi alla provincia di Fiume, per i settori dell'industria, del commercio, del credito ed assicurazione e delle professioni ed arti, le norme dei contratti collettivi in vigore nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari supplementari.

Le norme stesse cesseranno di avere vigore nei territori sopraindicati ove cessino di avere vigore nel Regno i contratti collettivi predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 523.

Applicazione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, relativo alla costituzione della provincia di Lubiana;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia;

Ritenuta la opportunità di stabilire per la provincia di Lubiana norme integrative al Regio decreto precitato e di disciplinare per la provincia stessa la data della sua entrata in vigore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, concernente la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nella provincia di Lubiana con effetto:

a) per i lavoratori italiani provenienti da altre provincie del Regno e occupati alle dipendenze di aziende aventi la loro sede nelle provincie predette, dall'inizio della loro occupazione nella provincia di Lubiana;

b) per tutti gli altri lavoratori, dal 1° dicembre 1941-XX, se occupati nell'industria, nel commercio, nel credito ed assicurazione e nelle professioni ed arti, e dalla data che sarà fissata con successivo provvedimento se occupati nell'agricoltura.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione, per gli assegni familiari ai lavoratori di cui alla lettera *b*) del precedente articolo si applicano le norme in vigore per gli assegni stessi nel settore dell'industria, con le modificazioni di cui agli articoli 3 a 8 del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo, dovuto dai datori di lavoro nella misura prevista per il settore dell'industria dalle disposizioni di legge vigenti nel Regno, è corrisposto sul salario assicurato o di regime ai sensi dell'art. 22 della legge ex jugoslava 14 maggio 1922 sull'assicurazione operaia e dell'art. 55, comma terzo, dello statuto della Cassa di fratellanza per minatori, approvato in data 16 febbraio 1933 con decreto del Ministro delle foreste e miniere dell'ex Stato jugoslavo.

Per le notifiche dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e per la denuncia e il pagamento del contributo si applicano le norme stabilite dal capo III e dagli articoli 40 a 44 della legge predetta.

Art. 4.

Gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto per tutte le giornate per le quali il datore di lavoro è soggetto all'obbligo della contribuzione a norma della legge ex jugoslava 14 maggio 1922 sull'assicurazione operaia.

Art. 5.

Agli effetti della corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari in base al presente decreto, si considerano impiegati i lavoratori appartenenti alle categorie contemplate dagli articoli 1 e 3 della legge ex jugoslava 30 ottobre 1933 sull'assicurazione per le pensioni degli impiegati.

Art. 6.

Gli assegni familiari spettano per i genitori quando essi siano a carico dell'avente diritto e convivano con lui, purchè abbiano superato l'età di 60 anni per il padre e 55 anni per la madre e non prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri, ovvero siano inabili permanentemente al lavoro.

Art. 7.

In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o per puerperio, gli assegni familiari sono dovuti alle operaie ed impiegate, che ne abbiano diritto, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a norma della legge ex jugoslava.

Art. 8.

Il documento richiesto dall'art. 31 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, per ottenere gli assegni familiari può essere rilasciato anche dai competenti uffici parrocchiali.

Art. 9.

Per incarico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quale gestore della Cassa unica per gli assegni familiari, l'accertamento dei contributi e la loro riscossione, nonchè la liquidazione degli assegni e il relativo pagamento, sono affidati, per i lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

L'Istituto per le assicurazioni sociali predetto, previa autorizzazione dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, può, per i compiti affidatigli, avvalersi, sotto la propria responsabilità e vigilanza, di altri istituti locali di previdenza e assistenza.

L'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana comunicherà all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale i dati relativi ai contributi accertati ed a quelli riscossi e i dati relativi agli assegni liquidati e a quelli corrisposti, entro il secondo mese successivo a quello cui i dati stessi si riferiscono; comunicherà inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, il rendiconto della gestione per l'anno precedente e gli elementi necessari per la compilazione del bilancio annuale.

Art. 10.

In coincidenza con la notifica dei dati relativi all'ultimo mese di ogni bimestre, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana verserà in apposito conto libero bancario, con firma di traenza a sè riservata, l'ammontare degli avanzi accertati, dando contemporanea comunicazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dell'eseguito versamento. Detto conto bancario è produttivo di interessi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari, per la quale, alla fine di ciascun esercizio, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale avrà facoltà di richiedere il versamento totale o parziale delle disponibilità relative.

Nel caso che l'ammontare degli assegni superi l'importo dei contributi e siano assorbite le disponibilità esistenti nel conto bancario predetto, l'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana potrà richiedere la copertura della differenza alla Cassa suddetta.

Esso potrà inoltre ottenere dalla Cassa stessa, previo parere favorevole del Comitato speciale per gli assegni familiari, sentita la Sezione provinciale di cui all'articolo 12, anticipazioni per le necessità del servizio, da regolarsi con l'introito dei contributi.

Art. 11.

La Cassa unica per gli assegni familiari corrisponderà all'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana un compenso proporzionale ai contributi denunciati nella misura che sarà stabilita dal Comitato speciale per gli assegni familiari, sentita la Sezione provinciale di cui al seguente articolo.

Art. 12.

E' istituita, per gli assegni familiari nella provincia di Lubiana ai lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, una Sezione provinciale del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Detta Sezione è costituita da un rappresentante dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, che la presiede, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dall'ispettore del lavoro presso l'Alto Commissariato, dall'esperto presso l'amministrazione predetta per l'Unione dei datori di lavoro e da quello per l'Unione dei lavoratori, da un rappresentante di ciascuna delle Unioni stesse e dal direttore dell'Istituto per le assicurazioni sociali di Lubiana.

Il presidente della Sezione interviene alle riunioni plenarie del Comitato speciale per gli assegni familiari, quando l'ordine del giorno comprenda argomenti che interessano la gestione degli assegni familiari nella provincia di Lubiana.

Art. 13.

Spetta alla Sezione provinciale di Lubiana del Comitato speciale:

a) dare parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione alla provincia delle norme sugli assegni familiari;

b) fare proposte per la riscossione dei contributi ed il pagamento degli assegni;

c) decidere sui ricorsi riguardanti contributi ed assegni.

I pareri e le proposte di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno sottoposti all'esame del Comitato speciale.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo è ammesso ricorso al Comitato speciale entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso sarà inoltrato pel tramite dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana che esprimerà il suo parere in merito.

Contro le decisioni del Comitato speciale si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

Art. 15.

Dalle disponibilità risultanti alla fine di ogni esercizio a norma degli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulle attività residue della Cassa unica per gli assegni familiari per il settore dell'industria sarà assegnata, con le modalità previste dall'art. 10 della legge predetta, una quota parte, proporzionalmente all'importo dei contributi riscossi per i lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, ad enti, istituzioni ed iniziative della provincia di Lubiana aventi per iscopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori, o ad iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare.

Per la destinazione della quota predetta sarà sentito il parere dell'Alto Commissario per la provincia di Lubiana.

Art. 16.

Nei confronti dei lavoratori di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e dei rispettivi datori di lavoro, oltre alle leggi e ai decreti contemplati dal R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, sono estese alla provincia di Lubiana, per le categorie professionali di appartenenza, le norme dei contratti collettivi in vigore nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari supplementari.

Le norme dei contratti stessi, che avranno effetto dall'inizio dell'occupazione dei lavoratori nella provincia predetta, cesseranno di avere vigore quando cesserà l'applicazione nel Regno dei contratti medesimi.

L'attribuzione dei datori di lavoro contemplati dal presente articolo alle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sarà fatta avendo riguardo al loro inquadramento sindacale nel Regno.

Per la erogazione degli assegni ai lavoratori contemplati dal presente articolo e per la riscossione dei contributi da parte dei rispettivi datori di lavoro, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad adottare il sistema del conguaglio anche per i settori professionali per i quali non è applicato nel Regno.

Art. 17.

La vigilanza per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nella provincia di Lubiana sarà esercitata dall'Alto Commissariato a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 524.

Applicazione degli assegni familiari nei territori annessi alla provincia di Zara, e nelle provincie di Spalato e Cattaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia;

Ritenuta la opportunità di stabilire per i territori costituenti il Governatorato della Dalmazia norme integrative al Regio decreto precitato e di disciplinare per gli stessi territori la data della sua entrata in vigore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882, per la estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia, entra in vigore nei territori annessi alla provincia di Zara, e nelle provincie di Spalato e di Cattaro coll'inizio del primo periodo di paga successivo al 28 ottobre 1941-XIX per i settori dell'industria, esclusa la piccola pesca, del commercio, del credito ed assicurazione e delle professioni ed arti.

Con successivi provvedimenti sarà regolato per i territori annessi alla provincia di Zara, e per le provincie di Spalato e di Cattaro l'applicazione dello stesso Regio decreto all'agricoltura e alla piccola pesca.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione delle norme per gli assegni familiari alle varie categorie, ogni datore di lavoro sarà attribuito a una delle categorie professionali indicate nell'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

L'attribuzione sarà fatta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, avendo riguardo all'attività svolta dall'azienda e all'inquadramento sindacale nel Regno delle aziende che svolgono la stessa attività o attività analoghe.

Contro i provvedimenti in materia della sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è ammesso ricorso al Governo della Dalmazia.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 3.

Per il settore del commercio e per il settore delle professioni ed arti si osservano, quanto alle denuncie di occupazione e al versamento dei contributi, le modalità stabilite dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro per le corporazioni 2 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1939-XVII, n. 236.

Art. 4.

I datori di lavoro effettueranno il pagamento dei contributi o delle somme rappresentanti il conguaglio, mediante versamento diretto agli uffici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o mediante versamento a quegli altri enti che saranno indicati dallo stesso Istituto.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei territori predetti sarà esercitata dal Governo della Dalmazia a mezzo delle Regie prefetture.

Art. 6.

Con effetto dal 28 ottobre 1941-XIX, sono estese ai territori annessi alla provincia di Zara, ed alle provincie di Spalato e di Cattaro, per i settori contemplati all'art. 1, comma primo, del presente decreto, ferma rimanendo la esclusione ivi prevista per la piccola pesca, le norme dei contratti collettivi in vigore nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari supplementari.

Le norme stesse cesseranno di avere vigore nei territori sopraindicati ove cessino di avere vigore nel Regno i contratti collettivi predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 525.

Riconoscimento della fusione della « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » con la « Società Ferrovia ed Autolinee di Chieti ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1901, n. 411, col quale fu approvato l'atto 21 giugno 1901 stipulato con il comune di Chieti e con la ditta Giovanni Terrei Mincani, quale subconcessionaria, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Chieti città-Chieti stazione;

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1936-XIV, registro n. 3, foglio n. 150, mediante il quale venne accordata alla Società anonima Servizi automobilistici Maiella, a decorrere dal 10 luglio 1934-XII, la concessione novennale sussidiata dell'autolinea Chieti-Guardiagrele-Palena con diramazione Guardiagrele-Guardiagrele scalo, alle condizioni contenute nel disciplinare 17 luglio 1935-XIII;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1614, col quale fu riconosciuta la fusione della « Società anonima della ferrovia di Chieti », subentrata alla ditta Giovanni Terrei Mincani, e della « Società Servizi automobilistici Maiella » mediante l'incorporazione della seconda nella prima che prese la nuova ragione sociale di « Società anonima della Ferrovia e Autolinee di Chieti »;

Visto il Nostro decreto 8 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio stesso anno, registro n. 4, foglio n. 47, mediante il quale la Società anonima Ferrovia ed Autolinee di Chieti venne riconosciuta concessionaria della predetta autolinea, ferme restando le condizioni contenute nel disciplinare 17 luglio 1935-XIII;

Visto il Nostro decreto 9 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1938-XVI, registro n. 4, foglio n. 324, mediante il quale venne accordata alla Società anonima Ferrovia ed Autolinee di Chieti, a decorrere dalla data del decreto medesimo, la concessione novennale senza sussidio dell'autoservizio Chieti-Francavilla a Mare-Pescara Centrale-Madonna delle Piane-Chieti alle condizioni contenute nel disciplinare 27 ottobre 1937-XV;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 257, mediante il quale venne accordata alla stessa Società a decorrere dalla data del decreto medesimo, la concessione novennale sussidiata dell'autoservizio Ortona a Mare-Chieti con diramazione Ortona a Mare-Tollo-Giuliano Teatino alle condizioni contenute nel disciplinare 15 aprile-13 giugno 1938-XVI;

Visto il Nostro decreto 1° novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 2 stesso mese, registro n. 7, foglio n 292, mediante il quale venne accordata alla medesima Società a decorrere dal 1° aprile 1939-XVII la concessione novennale sussidiata dell'autoservizio Casoli stazione-Lama dei Peligni-Palena stazione, con diramazione Casoli-Torricella Peligna-Palena alle condizioni contenute nel disciplinare 29 agosto 1940-XVIII;

Visto l'atto 3 giugno 1942-XX per notar Giovanni Smiderle di Milano, registrato all'Ufficio del registro di Carate Brianza il 13 giugno 1942-XX, mod. I, vol. 62, n. 620, esatte L. 698,35, col quale la « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » e la « Società anonima della Ferrovia ed Autolinee di Chieti » hanno convenuto la loro fusione mediante incorporazione di quest'ultima nella prima;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e le successive aggiunte e modifiche, nonchè la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando per i pubblici servizi di trasporto dei quali era concessionaria la società incorporata, l'obbligo di tenere contabilità separate e ferme pure restando, per i detti pubblici servizi, le condizioni dei rispettivi atti di concessione, è riconosciuta, alle condizioni di cui all'atto 3 giugno 1942-XX per notar Giovanni Smiderle, la fusione della « Società anonima per le Ferrovie Adriatico-Appennino » con la « Società Ferrovia ed Autolinee di Chieti » mediante l'incorporazione della seconda nella prima

Art. 2.

Rimangono salve ed impregiudicate le determinazioni dell'Amministrazione governativa per l'eventuale rag-

gruppamento organico, a mente del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933-XI, n. 624, dei servizi di trasporto esercitati dalla Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 91. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.

Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il Regio decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, col quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premio;

Veduto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1943-XXI, n. 125, col quale è stato determinato il prezzo di emissione delle due prime serie dei buoni suddetti;

D'intesa con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio, unitari, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, saranno del taglio di L. 500.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo, in vigore per gli attuali buoni novennali, di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

E' in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di buoni nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con decreti successivi saranno stabiliti i modelli, le leggende, ed i segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore, nominativi e dei libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i buoni del Tesoro quinquennali, al portatore, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in buoni al portatore di valore nominale maggiore; e i titoli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in titoli di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Parimenti i titoli nominativi comprendenti più buoni del Tesoro quinquennali, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, o appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato all'art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente, e senza altro limite, all'infuori di quello derivante dal formato del titolo nominativo.

Nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, rimangono invariati i numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione, ed essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione, indifferentemente, ai buoni da emettere, salvo che, nella domanda dell'operazione, sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Nelle operazioni di tramutamento di buoni del Tesoro al portatore, e in quelle di tramutamento o di traslazioni di buoni nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del Tesoro quinquennali saranno considerati agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti per i nuovi buoni nell'art. 3 del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, relativamente alle due serie, con scadenza al 15 giugno 1948-XXVI, emesse a norma del successivo art. 5 di detto decreto, nonchè alle altre serie, da emettersi eventualmente in relazione alle sottoscrizioni che saranno raccolte, nel periodo dal 7 al 21 giugno 1943-XXI, di cui al decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1943-XXI, n. 125, saranno sorteggiati l'11 maggio e il 15 ottobre di ciascun anno, e saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 giugno e 15 dicembre successivi.

Per il sorteggio e il pagamento dei premi saranno osservate le norme da emanarsi con successivo decreto.

La prima estrazione di detti premi potrà aver luogo anche in epoca successiva al 15 ottobre 1943-XXI; ferma rimanendo la data del 15 dicembre 1943-XXII, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Art. 6.

All'atto della consegna dei buoni quinquennali, dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale agli istituti consorziati, per la distribuzione da effetuarsi agli aventi diritto, i buoni stessi dovranno essere muniti del timbro circolare a umido, ad inchiostro nero indelebile,

dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di un timbro lineare a umido, ad inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della Tesoreria, nonchè del timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate a cura della Tesoreria che provvederà alla consegna, e rimarranno in custodia presso di essa.

Art. 7.

I buoni del Tesoro quinquennali, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con la osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di Regia tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la Tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato delle manchevolezze riscontrate.

Art. 8.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro quinquennali, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di Regia tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro novennali.

Art. 9.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da effettuarsi a norma dell'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le Sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 10.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del Tesoro quinquennali, spediti dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, dovrà assistere il capo del locale Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 11.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 10, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del Tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esteriormente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 10, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 12.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'art. 7, ultimo

comma, del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1943-XXI col quale venne sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali, nel comune di Trapani, per il periodo dal 1° marzo 1943-XXI al 30 giugno 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Trapani sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si verifichi tra il 1° luglio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

(2237) *Il Ministro*: ACERBO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 22 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 469, concernente l'obbligo della denunzia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato.

(2232)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 22 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1943-XXI, n. 470, recante disposizioni relative al servizio della giustizia militare.

(2230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 giugno 1943-XXI, è stato concesso l'exequatur al signor Walter Wüster, console generale di Germania a Napoli con giurisdizione per le provincie di Chieti, Campobasso, Foggia, Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Potenza, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Pescara, Matera, Brindisi, Taranto.

(2186)

In data 10 giugno 1943-XXI è stato concesso l'exequatur al signor Dimitre Mikoff, console generale di Bulgaria a Milano.

(2187)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931-IX, n. 998, la Società anonima cooperativa « La Tricolore », con sede in S. Marco in Lamis, costituita con rogito in data 17 luglio 1921, dal sig. dott. Angelo Gabriele Ciavarella, regio notaio in Rignano Garganico, non avendo, per due anni consecutivi, depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2220)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 2 giugno 1943-XXI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Scandeluzza (provincia di Asti).

(2217)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma)

Con decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma) della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 giugno 1939-XVII, è revocata.

Ai sensi dell'art. 55 del succitato testo unico, tale zona viene trasformata — per l'annata venatoria 1943-44 — in riserva di caccia a favore degli iscritti alla Sezione o alle Sezioni cacciatori nei cui territori sono situati i terreni costituenti la zona stessa.

(2189)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Era (Pisa e Modena)

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1943 sono state approvate alcune modifiche all'art. 27 dello statuto in vigore del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Era nelle provincie di Pisa e Modena, deliberate dal Consiglio dei delegati nell'adunanza del 5 dicembre 1942.

(2188)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 17 giugno 1943-XXI, i fascisti Giuseppe Bartoli e Salvatore Arcarese sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta.

(2214)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI, il fascista Gentile Vincenzo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

(2215)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 10 giugno 1943-XXI, il fascista Paganella Arrigo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Mantova.

(2216)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Boschi Andrea è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti.

(2106)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Quaglio Carlo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo.

(2107)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Carassai Nicola è stato nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

(2108)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Paoletti Lionello è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

(2109)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Alvisi Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

(2110)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Provenzani Giuseppe è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

(2111)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il fascista Sequi Aldemiro Aldo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

(2112)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.